



**COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E
VERSO PRESTATORI D'OPERA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente polizza è stipulata da

ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA

CORSO DEL MEZZOGIORNO

71100 FOGGIA

PICF 00134340710

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 30.4.2022

alle ore 24 del 30.04.2025

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA
SEDE LEGALE	CORSO DEL MEZZOGIORNO 71100 FOGGIA
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	00134340710
ATTIVITÀ SVOLTA	Sviluppo e Promozione del territorio, Attività fieristica e Congressi
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 24 del 30.4.2022 Scadenza: alle ore 24 del 30.4.2025
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	


Le norme qui di seguito scritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova e regola l'assicurazione;
CONTRAENTE	L'Ente Autonomo Fiere di Foggia, che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO	il Contraente e qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione;
BROKER	AON S.p.A. alla quale è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno;
RISARCIMENTO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
DANNO	il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali o danni a cose od animali;
SCOPERTO	parte dell'ammontare del danno, stabilita contrattualmente in percentuale sul danno liquidabile, che, in caso di sinistro, viene reintegrata alla Società dal Contraente e resta a carico dello Stesso;
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, viene reintegrata alla Società dal Contraente e resta a carico dello Stesso;
LIMITE DI RISARCIMENTO	il massimo risarcimento dovuta dalla Società;

PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;
COSE	sia gli oggetti materiali, sia gli animali;
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	l'importo ottenuto dalla somma di quanto, al lordo anche delle ritenute previdenziali, i Dipendenti ed i Soggetti ad essi equiparati, ai sensi delle normative vigenti, obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L. e quelli eventualmente non soggetti alla assicurazione I.N.A.I.L., effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni effettuate nel corso del periodo di assicurazione di riferimento;
PRESTATORI D'OPERA	i soggetti retribuiti dal Contraente ed obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L.
MASSIMALE	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.



1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

-entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;

-entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;

-entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.

Le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta, anche per questi casi, convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata, pec o telex o telefax e e-mail.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

4 GESTIONE DELLA POLIZZA

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via E. Calindri, 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società. Essa è pari al 12% del premio imponibile; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

7 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

8 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso

10 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente.

11 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

13 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo Stesso oppure l'Assicurato.

14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

15 TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali, disposta dal Reg. europeo 2016/679 integrata ed aggiornata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e ss.mm.ii, che adegua il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 - GDPR

16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii..

La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

17 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda di Offerta relativa alla presente assicurazione.

In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo del risarcimento.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

18 CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione del tasso imponibile indicato nella Scheda Offerta Componente Economica all'ammontare delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte dal Contraente nel periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura il Contraente é tenuto a versare un premio anticipato come sotto indicato.

Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito indicato.

Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene così calcolato:

Retribuzioni Annue Lorde preventivate	Tasso imponibile
€ 350.000,00	indicato nella Scheda Offerta Componente Economica

19 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del Premio, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

20 VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, i suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 60 giorni.

**21 ALIENAZIONE DELL'AZIENDA O DELLE COSE CUI SI RIFERISCE
L'ASSICURAZIONE**

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione. L'assicurazione, se il premio é pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda

22 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), il Contraente ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.), il Contraente ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

- a) ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- b) ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- c) ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell' I.N.P.S.;
- d) ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

Agli effetti sia dell'assicurazione R.C.T. sia dell'assicurazione R.C.O. resta comunque fermo l'obbligo per il Contraente o l'Assicurato della comunicazione scritta ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento.

23 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI

La società assume finché ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell'assicurato designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'assicurato sono a carico della società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il massimale le spese verranno ripartite tra società ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

24 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

25 RENDICONTO

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alla scadenza del 30.01 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;

- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di breve descrizione e data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o pec assegnando alla Società non oltre 30 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Lordo Annuo.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo.

ATTIVITA' SVOLTA

La garanzia della presente polizza è prestata per tutte le attività e competenze del Contraente previste, delegate o allo stesso attribuite ope legis.

A titolo esemplificato e non limitativo l'assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- 1) dalla committenza di lavoro a terzi, sempre esclusa la responsabilità civile propria della azienda incaricata;
- 2) dall'esercizio, nell'ambito del quartiere fieristico, di bar-tavola calda, spacci, restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; la garanzia comprende anche i danni cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro di cui all'Art. 20 delle presenti Norme (RCO) rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
- 3) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- 4) per l'attività di organizzazione di convegni, congressi, mostre, seminari, stages, concorsi interni ed esterni, visite guidate, attività ricreative in genere, corsi di formazione professionale, gestite direttamente ovvero affidate a terzi, presso i locali di proprietà dell'assicurato, ovvero in altre strutture esterne compreso montaggio\smontaggio stand e simil;
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
- 6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati, le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- 7) dimostrazioni in opera, nell'ambito del quartiere fieristico, di macchine agricole e/o operatrici in genere;
- 8) dalla fuga di bestiame nell'ambito del quartiere fieristico, compresi i danni da contagio ad altri animali;
- 9) dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno del quartiere fieristico;
- 10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di dipendenti dell'Assicurato per tale scopo;
- 11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione con esclusione dei danni agli utenti e danni da mancata erogazione;
- 12) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

MASSIMALI ASSICURATI

Responsabilità verso Terzi	Civile	Euro 3.000.000,00	Per sinistro
Responsabilità verso prestatori d'opera	Civile	Euro 1.000.000,00	Per sinistro e per uno o più prestatori di lavoro infortunati

Resta comunque inteso che la massima esposizione della Società , riferita a ciascun periodo di assicurazione sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO, non potrà essere complessivamente superiore ad € 3.000.000,00=

**26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
(R.C.T.) E VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)**

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui retribuiti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'I.N.A.I.L., che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al Personale infortunato, di cui al precedente punto 1), od agli aventi causa;
- 3) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, cagionati ai Prestatori d'opera / Dipendenti, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente; la garanzia inizia ad operare dopo le prime € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni sinistro, che restano a carico dell'Assicurato, a titolo di franchigia assoluta.
- 4) per gli infortuni sofferti dai propri dipendenti distaccati presso aziende terze

Fermo quanto previsto al successivo articolo Esclusioni, la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che i sinistri siano denunciati in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e comunque non oltre 24 mesi successivi alla cessazione della garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera R.C.O. che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

Vengono inoltre inclusi in garanzia tirocinanti, stagisti e similari che prestano la loro attività per l'Ente.

La garanzia non vale:

- a) per quei "prestatori d'opera" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;la presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per l'asbestosi e la silicosi.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall' I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche INAIL e Istituti, anche se regionali o locali, similari.

27 ESCLUSIONI

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- a) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- b) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- c) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- d) derivanti da campi elettromagnetici;
- e) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- f) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o uso prodotti contenenti amianto.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- g) conseguenti a furto, ad eccezione dei danni da furto cagionati a terzi da persone che sia siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato;
- h) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- i) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- k) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- l) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
- m) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano di natura accidentale.
- n) cagionati ad opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione lavori

28 NOVERO DI TERZI

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati Terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati Terzi esclusivamente i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro.
- c) sono considerati terzi coloro che partecipano manualmente all'attività dell'assicurato

Tuttavia i Dipendenti della Contraente iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in qualunque caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

29 RESPONSABILITA' PERSONALE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti del Contraente nonché quella del personale non a rapporto di dipendenza quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, Tirocinanti, Collaboratori, Consulenti esterni, Borsisti, Obiettori, Persone addette ai servizi / attività "socialmente utili", per danni arrecati a terzi ed a Prestatori di lavoro nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicitati per conto ed ordine dell'Assicurato anche all'esterno.

30 RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008 E REGOLAMENTO UE 679/2016 E 680/2016 E SS.MM.II.

L'Assicurazione comprende, altresì, la responsabilità civile derivante dell'Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali previste ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 nonché dall'inosservanza dei dettami Regolamento UE 679/2016 e 680/2016 e ss.mm.ii (DPO/RPD) .

31 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA VEICOLI

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerge il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

32 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE – RECUPERO DELLA FRANCHIGIA

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, salvo quanto diversamente indicato, l'assicurazione è prestata con una franchigia pari a € 500,00 (cinquecentoeuro).

La Società s'impegna a gestire ogni sinistro, indipendentemente dell'entità del danno, ed a risarcire, al Terzo danneggiato, il danno stesso al lordo della franchigia. Alla scadenza di ogni semestre (31.10 e 30.04) la Società comunicherà al Contraente gli importi, a titolo di franchigia, anticipati ed il Contraente si impegna a provvedere al versamento di quanto anticipato dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta correttamente effettuata.

33 DANNI DA INCENDIO

Relativamente ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo, la Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 200.000,00 (duecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

34 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

Relativamente ai danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività svolte da terzi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 200.000,00 (duecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

35 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE -

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali; ovvero i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti e condutture di pertinenza dell'Ente assicurato.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 300.000,00 (trecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

36 CONDUITTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

Relativamente ai danni a condutture e impianti sotterranei la Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro e di € 150.000,00 per più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

37 DANNI DA UMIDITA', STILLICIDIO O INSOLUBRITA'

La Società risarcirà i danni da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali nonché da infiltrazioni di acqua da fissi ed infissi. La garanzia opera con scoperto del 10% minimo € 500,00 massimo risarcimento € 30.000,00 sinistro/anno.

38 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA

Relativamente ai danni da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture, la Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 600.000,00 (seicentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

39 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, anche ai sensi dell'art.840 comma 1 c.c., compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt.2), nonché cancelli anche automatici.

La garanzia comprende inoltre i lavori d'ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni di cui sopra.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

40 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'eventuale proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui alla legge 990 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 24/11/70 n. 973.

41 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito d'esecuzione di dette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

42 DANNI A VEICOLI DI TERZI E/O DIPENDENTI

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di Terzi o Dipendenti e/o Amministratori in sosta nell'area di pertinenza del Contraente e/o nelle sue Sedi amministrative.

43 MANCATO OD INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica verticale, orizzontale, semaforica ecc., sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con l'attività oggetto dell'assicurazione.

44 AMBITO TERRITORIALE

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel Mondo intero con esclusione di U.S.A., Canada e Messico.
L'assicurazione R.C.O. vale per il Mondo intero.

45 SANZIONI INTERNAZIONALI

In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI RISARCIMENTO
DANNI A COSE	Fr. € 500 salvo dove diversamente previsto	
DANNI DA INCENDIO		€ 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'		€ 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE		€ 300.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI		€ 50.000 per sinistro e € 150.000 per periodo di assicurazione
DANNI A VEICOLI TERZI E/O DIPENDENTI	Fr. € 150	

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'